



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ST/MD

A mezzo p.e.c.
D.Lgs. 82/2005, n. 82 e s.m.i.
suapsistemamurgiano@pec.it

Al Responsabile del S.U.A.P.
Murgia Sviluppo Scarl
via 2 Giugno, n. 12
70022 Altamura (Ba)

ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Alla Città Metropolitana di Bari
Servizio Ed. Pub, Territorio, Ambiente
Corso sonnino, 85
70121 Bari

e p.c.
pietro.dipalo2840@pec.ordingbari.it

Franchini S.a.r.l.
70022 Altamura (Ba)

Oggetto: Comunicazione preliminare di diniego, ex art. 10bis della L. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., relativa all'istanza di nulla osta per l'intervento di ampliamento del centro aziendale sito in Altamura alla località Franchini, su terreni censiti in catasto al fg. 3, p.lle 291-292 (ex p.lla 261) ricadente in zona C secondo il Piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

IL DIRETTORE F.F.

Visti:

- l'istanza e la documentazione integrativa, prot. n. 2516 del 23/06/2017, trasmessa a mezzo S.U.A.P. dalla Ditta Franchini S.a.r.l., intesa ad ottenere il nulla osta per la realizzazione dell'intervento di ampliamento del centro aziendale, sito in Altamura alla località Franchini, su terreni censiti in catasto al fg. 3, p.lle 291-292, ricadente in zona C del Piano per il Parco secondo il Piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;
- la Legge 394/91, "Legge Quadro sulle Aree Protette";
- il Piano per il Parco, approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;
- l'istruttoria formulata dagli uffici dell'Ente;

COMUNICA

Che ostanto all'accoglimento dell'istanza presentata dalla Ditta Franchini S.a.r.l. le seguenti circostanze:

1



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

1. l'intervento proposto eccede i parametri del Piano approvato, di cui all'art. 8 delle N.T.A. del Piano, in quanto:

1.1 le superfici utili in ampliamento superano il 20% delle superfici utili esistenti, non essendo state conteggiate, ai fini del calcolo del predetto ampliamento, le superfici del piano interrato proposto;

1.2 relativamente alle tettoie, non risulta verificato il rapporto di copertura di cui all'art. 8, c.6 (rapporto di copertura max di 0,005 mq/mq, incrementabile a 0,007 mq/mq nel caso di tettoie aperte su almeno 3 lati...);

1.3 gli elaborati sono carenti della verifica grafica delle superfici/volumi (esistenti ed a farsi);

1.4 le serre a tunnel proposte, per le relative caratteristiche e dimensioni (84,00 x 30,00 ml e 4,00 ml di altezza al colmo), non possono essere considerate stagionali, ma destinate a far fronte ad esigenze continuative e pertanto vanno assoggettate alle verifiche dei parametri di Piano; inoltre la coltura in serra, non appartiene alle utilizzazioni produttive agricole tradizionali ed è in contrasto con la disciplina di Piano (art. 8, c. 2, lett. a);

1.5 i silos superano i parametri di Piano di cui all'art. 8, c.6, determinando un aumento di superficie coperta e volume;

2. Dalla relazione tecnico agronomica si evince che l'azienda ha una SAU di 446,46 ettari di seminativi da cui si ricavano tra foraggio, legumi e cereali 1.312.920,00 Unità Foraggere. Si ritiene che i calcoli di produzione siano sovrastimati poiché si afferma che i terreni hanno una produzione di 35q/ha relativamente ai cereali, 20q/ha relativamente alle leguminose e 60q/ha relativamente ai foraggi. Tali valori possono essere normali per terreni con un livello di fertilità medio alto, mentre i terreni dell'azienda in questione, ricadenti sull'Altopiano Murgiano, derivano da trasformazione meccanica di roccia calcarea, pertanto, presentano una elevata quantità di scheletro, un profilo molto ridotto, circa 30-40 cm ed un livello di fertilità medio-basso; si ritiene pertanto che la produttività dichiarata sia sovrastimata;

3. L'azienda ha già in allevamento 400 vitelli per un ciclo semestrale di ingrasso, con un consumo (come da relazione) di 360.000 UF e 1.440 mc di acqua per ciclo, pari a 240 mc/mese. L'acqua deriva dall'acquedotto rurale. L'azienda sostiene che potrà essere effettuato un solo ciclo di ingrasso per anno, pertanto per circa 4-5 mesi le stalle dovranno restare vuote, circostanza che pare improponibile per un'attività produttiva. Poiché s'intende portare, con l'ampliamento, il numero di vitelli per l'ingrasso a 800 capi (che distribuiti sulla SAU corrispondono a un carico di 1.07 UBA/ha), i consumi arriverebbero a 720.000 UF e 2.880 mc di acqua per ciclo, con esigenze di portata idrica 480 mc/mese solo per l'abbeveraggio. Tutto questo senza quantificare i consumi derivanti da tutte le altre attività aziendali proposte (n. 10 vacche da latte, n. 100 maiali da ingrasso, 2.500 mq di serre per ortaggi, laboratori di trasformazione e vendita prodotti agricoli, quali: cereali, legumi, prodotti da forno, formaggi, carne, miele), nonché la complessiva



parco nazionale*
dell'**alta murgia**


sostenibilità e disponibilità idrica giornaliera;

4. Per tutte le attività non sono stati altresì calcolati i consumi energetici, nonché le emissioni odorigene dovute alle concimaie ed alle stalle, né il dimensionamento della concimaia;

5. relativamente alle strutture per l'allevamento dei suini, circa 100 maiali da ingrasso, non sono descritte e riportate le strutture per la raccolta dei reflui;

6. Non risulta prodotta e trasmessa apposita relazione di valutazione appropriata, ex D.G.R. n. 304/06, che approfondisca: il ciclo produttivo aziendale, le modalità di approvvigionamento, di distruzione ed i consumi (per le produzioni animali e vegetali relativi ad acqua, energia elettrica, mangimi), le modalità di smaltimento dei rifiuti, le quantità di reflui e letame complessivi a prodursi, il traffico veicolare connesso all'attività e le incidenze e/o impatti che dette attività possono determinare sulle componenti biotiche ed abiotiche;

Ai sensi della vigente normativa, l'istante ha facoltà di far pervenire a questo Ente, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, osservazioni scritte, ritenute necessarie per il riesame dell'istanza. Decorso detto termine, senza che siano intervenute osservazioni, si provvederà al diniego definitivo.


Il Direttore f.f.
Fabio Modesti